

# L'espropriazione immobiliare ed il limite dell'immunità diplomatica

Avv. Luigi Calvaruso

L'immunità diplomatica interagisce con i processi esecutivi principalmente in due diversi ambiti: A) immunità degli Stati; B) immunità dei diplomatici.


Il filo conduttore, talvolta sottile, che avvicinando questi due piani, financo li sovrappone, può essere individuato nell'esercizio, da parte dello Stato ovvero del diplomatico, di un potere sovrano.

Limitando l'esame alla prima ipotesi, a mente della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, del diritto internazionale consuetudinario e delle interpretazioni giurisprudenziali, risultano impignorabili i beni immobili di proprietà di uno Stato estero presenti sul territorio italiano laddove, tali immobili consentano allo Stato accreditato di esercitare le proprie funzioni pubbliche.

L'art. 22 comma 3 della richiamata Convenzione di Vienna afferma chiaramente che le stanze, la mobilia e gli altri oggetti che vi si trovano non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

È facile ipotizzare un compendio pignorato costituito dai locali, anche di pregio, ove ha sede un'ambasciata.

Al fine di escludere qualunque turbamento allo svolgimento dell'attività diplomatica deve affermarsi che le ambasciate ovvero le rappresentanze diplomatiche, debbano




essere considerati organi esterni dello Stato cui appartengono se concretamente destinati all'adempimento delle sue funzioni pubbliche.

Da tale destinazione il bene non potrà essere distolto per effetto di alcun provvedimento del Giudice dell'Esecuzione.

Tale condizione giuridica dei beni di cui lo Stato estero si avvale per esercitare le proprie funzioni non può allora che tradursi, nell'ambito del processo esecutivo, in una situazione di chiara impignorabilità che, in ipotesi di espropriazione, potrà essere sottoposta all'Autorità Giudiziaria nelle forme di un'opposizione all'esecuzione. Nel caso, in forza dell'art. 615 cpc sarà necessario formalizzare un'opposizione all'esecuzione, contestando il diritto ad esercitare l'azione esecutiva, che si concretizzerà in una contestazione della legittimità dell'azione nella direzione oggettiva (bene immobile adibito ad ambasciata). Il debitore non andrà, quindi, a contestare il diritto in sé del creditore ma, più precisamente, il "come" il creditore abbia inteso procedere in *executivis*. Lo Stato estero rimarrà debitore, ma il creditore non potrà aggredire quei beni immobili ove il debitore esplica le proprie funzioni pubbliche. L'azione esecutiva promossa dal creditore dovrà necessariamente intraprendere una "direzione" diversa concentrandosi su beni non garantiti dall'immunità e, dunque, legittimamente pignorabili.

Tale azione, poiché, come detto, qualificata opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi, non incontrerà i rigidi termini decadenziali di cui all'art. 617 c.p.c. e potrà essere proposta nelle forme di un atto di citazione ovvero di un ricorso. Ovviamente, nel caso di specie, vertendosi in materia di impignorabilità dei beni, l'opposizione verrà proposta successivamente all'inizio dell'esecuzione e, pertanto, nelle forme del ricorso. L'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione comporterà l'invalidazione degli atti esecutivi sino a quel momento svolti in danno dei beni immobili ove venga svolta l'attività diplomatica.

L'interprete, nei casi esposti, è chiamato a svolgere un'attenta analisi empirica, verificando, se e quando, i beni oggetto del compendio pignorato consentano




effettivamente allo Stato estero di esercitare un proprio potere d'imperio distinguendo tutte quelle situazioni in cui lo Stato agisca iure privatorum.

E' possibile, dunque, affermare che l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione esecutiva dello Stato del foro non sia assoluta ma ristretta ai soli beni destinati ad atti iure imperii i quali, in forza delle norme convenzionali e della consuetudine internazionale a cui si è adattato l'ordinamento italiano, sono immuni da misure coercitive indipendentemente dalla condizione di reciprocità. In realtà, tale relatività è frutto di un'interpretazione della norma convenzionale, da definirsi molto attenta, resa anche recentemente dalla Corte di Cassazione con interessanti pronunce, ove si afferma che lo Stato estero che assuma, tanto dal lato attivo, quanto da quello passivo, rapporti, di tipo meramente privatistico, professionali, commerciali o di lavoro in Italia è tenuto ad accettare la Giurisdizione dello Stato italiano anche nell'ambito di procedure esecutive legittimamente instaurate nei suoi confronti (cfr. Cass. ss uu. 10294/93).

*Mutatis mutandis*, in materia contrattuale si affermerà legittimamente che non si potrà sottrarre alla giurisdizione interna la controversia avente ad oggetto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita, concluso dallo Stato Estero, avente ad oggetto un immobile da adibirsi a residenza del diplomatico, qualora non sia ancora trasmesso il possesso del bene.

Ricorrendo tali ipotesi gli stati esteri assumeranno la medesima posizione dei cittadini e potranno avvalersi degli strumenti privatistici dell'ordinamento interno ai quali, essi stessi, rimarranno legittimamente sottoposti.

Tornando alla materia esecutiva, l'eventuale giudizio di opposizione, ricorrendo l'ipotesi dell'impignorabilità, potrà essere introdotto dal titolare della rappresentanza diplomatica (ambasciatore ovvero agente diplomatico) il quale, avendo la funzione di rappresentare ad ogni effetto il suo Stato presso lo Stato ove viene svolta l'attività diplomatica, potrà tutelarne gli interessi svolgendo un'attività che di fatto esula dal mero ambito pubblico e politico. L'ambasciatore ovvero l'agente diplomatico



saranno, dunque, legittimati a rappresentare il loro Stato nei giudizi in cui questo sia parte, introducendone e resistendovi, senza necessità di alcun atto autorizzativo particolare svolgendosi il potere rappresentativo attraverso un rapporto di compenetrazione organica.

Merita in questa sede un breve cenno una situazione del tutto particolare ed anomala. Le rappresentanze diplomatiche presso la Santa Sede, in ragione dell'art. 12 del Trattato del Laterano, che prevede che gli agenti in parola abbiano la loro sede nel territorio italiano, godono di una immunità "parallela". Oltre all'ordinaria, come da Convenzione, godono di immunità dall'eventuale espropriazione presso uno Stato, l'Italia, diverso da quello ove vengono svolte le funzioni diplomatiche ma, presso il quale, sono ubicati i locali sede dell'ambasciata.

Oggi, concludendo, che si parla spesso di privilegio e di casta, possiamo, dunque, sostenere che l'istituto dell'immunità si distingue nettamente dal mero privilegio tanto per lo scopo cui detta immunità tende, ovverosia la garanzia della funzione diplomatica, quanto per la qualifica della relatività, come sopra meglio esplicitato, di cui essa è dotata. I locali sede dell'ambasciata dovranno, dunque, essere garantiti da una qualunque espropriazione immobiliare onde assicurare le condizioni minime necessarie affinché possa essere esplicata liberamente la funzione diplomatica della rappresentanza nello Stato del foro anche a dispetto di possibili pessimi rapporti diplomatici fra i due Stati. L'immunità in parola si espliciterà, dunque, come un'inviolabilità della sede concretizzandosi, innanzitutto, in un obbligo negativo a carico dello Stato territoriale che deve astenersi dall'esercitare atti d'autorità, anche su iniziativa privata, come, per ciò che ci riguarda, sequestri e pignoramenti.

Pare evidente, che nel caso in cui i beni di proprietà dello Stato estero non siano dotati di un nesso di strumentalità con i fini istituzionali propri e caratteristici dello stesso, questi verrà posto nella identica posizione di qualunque cittadino italiano che voglia avvalersi degli strumenti previsti dall'ordinamento interno.